

- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché si pronunci sul merito.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 45 del 10.2.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-12/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Corridoi internazionali per il trasporto merci ferroviario – Regolamento (UE) n. 913/2010 – Articolo 13, paragrafo 1 – Istituzione di uno sportello unico per ciascun corridoio merci – Articolo 14 – Natura del quadro relativo all'assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci definito dal comitato esecutivo – Articolo 20 – Organismi di regolamentazione – Direttiva 2012/34/UE – Articolo 27 – Procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura – Ruolo dei gestori dell'infrastruttura – Articoli 56 e 57 – Funzioni dell'organismo di regolamentazione e cooperazione tra organismi di regolamentazione]

(2021/C 320/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DB Netz AG

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 9, e l'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, nonché l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, in combinato disposto con l'allegato IV, punto 3, lettera a), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il gestore dell'infrastruttura, definito all'articolo 3, punto 2, di detta direttiva, è l'autorità competente ad adottare, nell'ambito del prospetto informativo della rete nazionale, le regole applicabili alla procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura, anche per quanto concerne l'uso esclusivo di un determinato sistema elettronico di prenotazione, presso lo sportello unico previsto in tale articolo 13, paragrafo 1.
- 2) Il controllo, da parte di un organismo nazionale di regolamentazione, delle regole relative alla procedura di presentazione delle domande di capacità di infrastruttura presso lo sportello unico previste nel prospetto informativo della rete è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 913/2010, e tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che l'organismo di regolamentazione di uno Stato membro non può opporsi a tali regole senza conformarsi agli obblighi di cooperazione derivanti dal predetto articolo 20 e, in particolare, senza consultare gli organismi di regolamentazione degli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci al fine di giungere, per quanto possibile, ad un approccio comune.

- 3) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 913/2010 deve essere interpretato nel senso che il quadro relativo all'assegnazione della capacità di infrastruttura sul corridoio merci, definito dal comitato esecutivo in forza di tale disposizione, non costituisce un atto di diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 137 del 27.4.2020.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 giugno 2021 — WD/Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Causa C-167/20 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non reinquadramento – Mancanza di rapporti informativi – Decisione di non rinnovo del contratto)

(2021/C 320/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentante: L. Levi, avocate)

Altra parte nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e F. Volpi, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, C. Dekemexhe e A. Duron, avocats)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) WD è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative all'impugnazione, delle spese sostenute dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

⁽¹⁾ GU C 271 del 17.8.2020.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark)

(Causa C-920/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Gioco d'azzardo – Sistema duale di organizzazione del mercato – Monopolio sulle lotterie e i casino – Autorizzazione preventiva di utilizzo di macchine automatiche di giochi d'azzardo – Pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio – Criteri di valutazione – Giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione)

(2021/C 320/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI